CCNL SOCIOASSISTENZIALE (UNEBA)

1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Uneba	Cgil-FP, Cisl-FP, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Uil-FPL

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre
Quattordicesima	una mensilità da corrispondere entro il mese di luglio

Inquadramento

- Soppresso l'ex 7° livello dal 1° febbraio 2025, con inquadramento nel 6° livello.
- Operatori socio-sanitari e operatori di assistenza a soggetti non autosufficienti: livello 4°S, se in possesso dei titoli previsti.
- Operatori di assistenza a soggetti autosufficienti, impiegati amministrativi, operai specializzati e cuochi: livello 4°.
- Educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari: livello 3°S; educatori senza titolo e operatori con funzioni educative previste da normative regionali: livello 3°.

Scatti di anzianità

10 scatti triennali

Livello	Importo
Q	34,09 €
1	32,54 €
2	30,99 €
3S	29,95 €
3	28,92 €
4S	28,41 €
4	27,89 €
5S	27,37 €
5	26,86 €
6S	26,34 €
6	25,82 €
7	24,27 € fino al 31/01/2025

TEP

Cessano gli effetti del Trattamento Economico Progressivo del precedente CCNL. Dal 1° febbraio 2025 quattordicesima, ROL e scatti di anzianità maturano al 100%; per gli scatti fa fede la data di assunzione.

Indennità

Funzione quadro	**100,00 € mensili lorde per 14 mensilità.**
Funzioni di coordinamento	50,00 € mensili lorde per 14 mensilità, per incarichi formalmente attribuiti anche pro-tempore.
Reperibilità	Massimo 96 ore mensili e non più di 8 volte nel mese; compenso orario non inferiore a 1,00 € e non superiore a 2,00 €.
Servizio passivo notturno	20,66 € per notte; non concorre al monte orario settimanale di 38 ore e, se non vi è prestazione attiva, non interrompe il recupero psico-fisico.
Richiamo in servizio	6,00 € quando il lavoratore in riposo è richiamato con preavviso non superiore a 24 ore; la prestazione è regolata come lavoro straordinario.
Assistenza domiciliare	Per gli assunti adibiti ad attività domiciliare: indennità aggiuntiva di flessibilità pari a 0,50 € per ogni giornata di effettivo lavoro di assistenza domiciliare.
Trasferta	Rimborso delle spese effettive di viaggio, bagaglio e spese sostenute nell'interesse dell'Istituzione; diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera, ridotta di un terzo se non vi è pernottamento.

Maggiorazioni

Tipologia	Incremento
Straordinario diurno	25 %
Straordinario notturno	40 %
Straordinario festivo diurno	50 %
Straordinario festivo notturno	60 %
Lavoro ordinario notturno in turno	20 %
Lavoro ordinario notturno non programmato	25 %
Lavoro ordinario domenicale e/o festivo	15 %

	Lavoro ordinario festivo - notturno	25 %
	Lavoratori part-time	
	Lavoro supplementare (fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	36 %
Straordinari	Massimo 160 ore annue	

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**164**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**38 ore**

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	164 ore annue – settimana lavorativa di 6 giorni
Permessi retribuiti	**Assemblee**	12 ore annue
	Lutto familiare	3 giorni
	Infermità	3 giorni annui per grave e documentata infermità del coniuge, anche legalmente separato, nonché di genitori, figli, sorelle, fratelli, nonni e suoceri, ovvero di altri parenti purché componenti la famiglia anagrafica.
	Funzioni elettorali	3 giorni retribuiti in coincidenza delle operazioni di voto/scrutinio
	Donazione sangue e/o midollo osseo	Segue disciplina di legge
	Aggiornamento	• Le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato, nel limite massimo annuo del 10% del personale a tempo indeterminato presente e in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, comprensivo del diritto allo studio, possono usufruire di permessi retribuiti individuali sino a 120 ore annue non cumulabili. • Nelle istituzioni o unità operative che occupano fino a 20 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 lavoratori non contemporaneamente nel corso dell'anno.
	Cariche sindacali	• 24 ore annue (aziende 6 - 15 dipendenti) • 52 ore annue (aziende con più di 15 dipendenti)
	Diritto allo studio	30 ore pro-capite annue per il conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti, da riproporzionare in caso di part-time e/o tempo determinato e nell'ambito del limite complessivo del 10% previsto per studio e aggiornamento.
	Dirigenti sindacali	8 giorni l'anno
	Congedo formazione	Congedo non retribuito fino a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, per lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso Ente.
	RLS	• 40 ore per ente con 1 rappresentante • 120 ore per enti da 201 a 1.000 dipendenti • 240 ore per enti con oltre 1.000 dipendenti
	Riduzione orario	9 giornate lavorative annue, convenzionalmente pari a 57,66 ore; le giornate residue possono confluire nella Banca Ore.

Festività e festività soppresse	
Festività	Festività previste dalla legge e il Santo Patrono
Ex festività	Le quattro festività sono state assorbite nell'orario di lavoro

Assenza per malattia e infortunio	
Malattia	**Comporto:** conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario, continuativi o frazionati, nell'arco dell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e comprensivo dello stesso.

	Trattamento economico complessivo	
	Periodo	**Misura**
	Dal 1° al 17° giorno	90% della normale retribuzione
	Dal 18° giorno in poi	100% della normale retribuzione
Infortunio	**Comporto:** conservazione del posto fino a guarigione clinica	
	Trattamento economico	
	Periodo	**Misura**
	Fino al 180° giorno	Trattamento economico previsto per la malattia
	Indennità INAIL	Anticipate dall'Istituzione nella misura dell'80%, con conguaglio alla liquidazione INAIL.

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione
	Paternità	10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
	Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
	Matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
	Violenza di genere	90 giorni lavorativi nell'arco di tre anni, indennizzati al 100%; possibile proroga di ulteriori 90 giorni non retribuiti. Previsti diritto al part-time reversibile, trasferimento entro 7 giorni previa disponibilità di posizioni e possibile esonero dai turni disagiati per un anno al termine del percorso di protezione.
Aspettative	**Ritiro patente**	Al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi; il lavoratore in questo periodo potrà essere assegnato ad altri lavori, in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio
	Gravi motivi personali	massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale
	Malattia e infortunio	al termine del periodo di comporto, per massimo 180 giorni
	Tossicodipendenza, alcoolismo, ludopatia	Per lavoratrici e lavoratori con condizione attestata di tossicodipendenza, alcoolismo cronico, ludopatia o grave debilitazione psicofisica: aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto terapeutico di recupero e riabilitazione, oltre alle altre misure di sostegno previste.

Periodo di prova				
Livello	Q e 1	2 e 3S	3, 4S, 4, 5S, 5 e 6S	6
Durata (giorni di lavoro effettivo)	120 giorni	90 giorni	60 giorni	45 giorni

Preavviso per licenziamento o dimissioni					
Livello	Q e 1	2	3S e 3	4S, 4, 5S e 5	6S e 6
Durata	3 mesi	2 mesi	1 mese	25 giorni	15 giorni

Nota: in caso di licenziamento da parte dell'Ente, i termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi sono incrementati di 15 giorni.

Contratto di apprendistato professionalizzante	
Applicazione	Ammesso per tutte le qualifiche e mansioni dal 2° al 6° livello, con esclusione di infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo, educatore e assistente sociale.
Età	Tra i 18 e i 29 anni; dal 17° anno per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005.

Trattamento economico

Pari ad una quota della retribuzione prevista per il livello di inquadramento finale per cui è svolto l'apprendistato:

Durata	Primo periodo	Quota retribuzione	Secondo periodo	Quota retribuzione
18 mesi	1° - 9° mese	85 %	10° - 18° mese	90 %
24 mesi	1° - 12° mese	85 %	13° - 24° mese	90 %
36 mesi	1° - 18° mese	85 %	19° - 36° mese	90 %

Durata

Livello	Mesi
5S, 5 e 6	18 mesi
4°S, 4°	24 mesi
2°, 3°S e 3°	36 mesi

Tale durata è ridotta a 18 mesi nel caso di contratti stipulati con operatori sociosanitari con la seguente progressione retributiva: dal 1° al 9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%.

Contratto a termine

- Durata ordinaria: 24 mesi, con possibilità di proroga/rinnovo fino a 36 mesi in presenza delle condizioni previste.
- Clausola di stabilizzazione: oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi l'Ente deve aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti a termine scaduti nell'anno civile precedente, al netto delle esclusioni previste.
- Causali: sostituzione di lavoratori assenti, aumento temporaneo dell'attività, servizi/attività di nuova istituzione, progetti specifici, formazione e ricerca, incarichi temporanei, punte di intensa attività da convenzioni o commesse eccezionali.
- Diritto di precedenza per chi abbia prestato attività per oltre sei mesi; informativa annuale a RSA/RSU o OO.SS. territoriali sul rispetto delle percentuali e sull'eventuale piano di stabilizzazione.

Part-time

Prestazione	- Fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata
Clausole elastiche	• La variazione della collocazione temporale comporta una maggiorazione del 6% sulle ore di effettivo spostamento; l'aumento della durata della prestazione comporta la maggiorazione complessiva del 36%. • Il preavviso è di norma non inferiore a un giorno, salve diverse previsioni del secondo livello. • Il lavoratore può chiedere eliminazione, modifica o sospensione delle clausole in caso di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o oncologiche proprie o di coniuge, figli e genitori, anche non conviventi. • La facoltà spetta anche a lavoratori con figli conviventi fino a 13 anni o con disabilità, a lavoratori studenti e in caso di necessità connesse ad altro rapporto part-time, maternità o paternità nei primi 36 mesi di vita del figlio. • Il rifiuto di lavoro supplementare/straordinario o di variazioni dell'orario non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Lavoro supplementare	Limite massimo di 150 ore annuali

Welfare contrattuale

Previdenza integrativa

Le parti individueranno il Fondo di Previdenza Integrativa di riferimento

Contribuzione	**a carico datore**	• **1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR, dovuto esclusivamente al Fondo individuato dalle parti.**
	a carico lavoratore	• 1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR.
	TFR	Quota di prima iscrizione da suddividere in parti uguali fra lavoratore ed Ente; nelle more dell'individuazione del Fondo negoziale restano salvi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti.

<table>
<tr><td rowspan="4">Assistenza Sanitaria integrativa</td><td colspan="3">Reciproca</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Contribuzione</td><td>a carico lavoratore</td><td>- 1,00 € per 14 mensilità</td></tr>
<tr><td>a carico datore</td><td>- 6,00 € mensili per 14 mensilità
- Dal 1° gennaio 2026 contribuzione aumentata a 8,00 € mensili</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dal 1° gennaio 2025, in caso di omesso versamento della contribuzione da parte dell’ente dovrà essere erogato al lavoratore per i mesi di mancata copertura un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 21,00 € lordi, che non subirà alcun riproporzionamento anche in caso di part-time, da corrispondere per 14 mensilità.</td></tr>
</table>